

STATUTO

T.T.T. - TIERRA, TECHO, TRABAJO- APS

Titolo I - Disposizioni generali

Art.1 - Denominazione, sede, durata

1. È costituita, a norma del codice civile, del Decreto Legislativo 117/17 e successive modifiche, l'associazione denominata T.T.T. - TIERRA, TECHO, TRABAJO APS, in forma abbreviata TTT - APS, d'ora in avanti denominata anche "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in Agrigento (AG), nel Vicolo Finazzi, n. 42. Potranno essere istituite altre sedi amministrative e/o operative. L'eventuale cambio della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
3. L'attività dei soci è svolta a titolo prevalentemente gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e giustificate necessarie allo svolgimento delle attività sociali nei limiti di legge.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità e scopi

1. L'Associazione è apartitica ed aconfessionale.
2. L'Associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- ogni altra attività connessa e collegata alle precedenti con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.
3. Per raggiungere le finalità di cui al comma 3, l'Associazione:
- a) Intraprende iniziative e progetti di riqualificazione e rigenerazione materiale e sociale delle aree degradate;
 - b) Promuove lo sviluppo del territorio supportando associazioni, imprese e istituzioni attraverso servizi di progettazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa, finalizzati alla valorizzazione strategica delle risorse locali – naturali, umane, culturali e sociali;
 - c) Collabora con le scuole per la realizzazione di iniziative e progetti di formazione non formale e informale con focus su inclusione e diversità, cittadinanza attiva, educazione imprenditoriale;
 - d) Organizza attività sportive, turistiche, culturali e ricreative per favorire la conoscenza del patrimonio artistico, storico e culturale, nonché per favorire l'animazione, lo scambio, l'integrazione, il rispetto reciproco e la tolleranza tra giovani;
 - e) Presta, in favore dei giovani, opera di informazione, orientamento e supporto per l'inserimento nella vita accademica ovvero nella vita lavorativa;
 - f) Rende i giovani partecipi del processo di unificazione europea e promuove la cooperazione internazionale;
 - g) Contribuisce allo sviluppo e alla valorizzazione dei programmi di mobilità internazionale, svolgendo attività informativa e di orientamento, con particolare attenzione ai programmi di scambio promossi dalle istituzioni dell'Unione Europea;
 - h) Favorisce l'integrazione sociale degli studenti stranieri ospiti presso le Università, le scuole, gli enti di formazione e le aziende della provincia di Agrigento supportandoli nel reperimento dei beni e dei servizi offerti dalle città.
 - i) Svolge le medesime attività di cui al punto h), compatibilmente con le ragioni e gli interessi territoriali, in tutta la Regione Siciliana;
 - l) Stimola l'incontro tra studenti di diversa provenienza e favorisce l'inserimento degli stessi nel tessuto sociale italiano.
 - m) Svolge promozione del territorio al di fuori dei confini nazionali.
4. Per il perseguimento dei propri scopi e l'esercizio della propria attività come sopra illustrati, l'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre associazioni e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. Essa inoltre potrà porre in essere e valersi di ogni e qualsiasi forma negoziale e contrattuale nonché operazione economica o finanziaria all'uopo necessaria o anche solo opportuna.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
6. L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

Art. 3 – Entrate e Patrimonio

1. L'Associazione dispone delle seguenti entrate:
- a) Quote di iscrizione all'Associazione;
 - b) Eredità, donazioni e legati;
 - c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) Contributi dell'Unione Europea e di altri enti e/o organismi nazionali ed internazionali;

- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) Eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
 - g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) Proventi da attività di raccolta fondi;
 - i) Attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii;
 - l) Ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia ivi inclusi beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche,
 - m) Dagli avanzi netti di gestione.
2. È fatto esplicito divieto di trasferire tra gli associati, a qualsiasi titolo, la quota associativa e qualsiasi altra erogazione nei confronti dell'Associazione.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 – Rendiconto Economico Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno successivo.
2. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche;
3. Il rendiconto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
4. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 (dieci) giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i Soci, ovvero messo a disposizione dei soci, anche in modalità telematica, tale da rendere comunque accessibile ai Soci il documento.

Art. 5 – Forma delle Comunicazioni associative

1. Per tutti gli atti dell'Associazione e dei suoi organi, nonché per le comunicazioni tra gli organi e verso gli associati, sono validamente utilizzabili, oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione, la posta elettronica e gli altri strumenti informatici e di comunicazione elettronica (reti, forum social media, etc).
2. Il Consiglio Direttivo nel corso della prima Assemblea dell'anno sociale definisce quali sono i canali ufficiali di comunicazione dell'Associazione per l'anno in corso.

Titolo II - Organi Sociali

Art. 6 – Definizione degli organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) l'Organo di controllo.
2. Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali si tengono a cadenza triennale e le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Esse possono svolgersi anche in modalità telematica attraverso l'uso di apposite piattaforme informatiche.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è l'organo dell'Associazione costituito dall'insieme dei Soci che, riunendosi, dispongono delle questioni e degli adempimenti dell'Associazione stessa. Può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i Soci.
3. Hanno diritto di voto tutti i soci che risultino iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.
4. L'Assemblea Ordinaria è convocata di regola almeno 1 (una) volta l'anno ovvero tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o, in alternativa, quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei Soci e, oltre a poter deliberare sugli atti di ordinaria amministrazione, è altresì tenuta a svolgere i seguenti compiti:
 - a) eleggere il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali;
 - b) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario annuale;
 - d) deliberare sui provvedimenti disciplinari di cui al presente Statuto;
 - e) deliberare sulle questioni relative alla direzione dell'Associazione, qualora esse non rientrino tra quelle direttamente ascrivibili al Consiglio Direttivo;
 - f) deliberare sulle modifiche ai regolamenti interni;
 - g) revocare, in caso di gravi inadempienze statutarie, il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali.
5. L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o, in alternativa, quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 (un quarto) dei Soci e/o per eccezionali ragioni e può deliberare sui seguenti argomenti:
 - a) proposte di modifica allo Statuto;
 - b) proposte sottoposte in via straordinaria, ivi compreso lo scioglimento dell'Associazione.
6. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o da suo delegato tramite un avviso contenente la data, l'ora, il luogo e la modalità di svolgimento della stessa, inviato ai Soci tramite i canali ufficiali dell'Associazione e/o attraverso ogni altro canale atto a garantirne la conoscenza da parte di questi ultimi con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni. Essa può svolgersi anche in modalità telematica attraverso l'uso di apposite piattaforme informatiche.
7. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti ove non diversamente stabilito dal regolamento interno. Per l'elezione e la revoca degli organi sociali è richiesta la maggioranza assoluta degli intervenuti.
8. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o suo delegato tramite avviso contenente la data, l'ora, il luogo e la modalità di svolgimento della stessa, inviato ai Soci tramite i canali ufficiali dell'Associazione e/o attraverso ogni altro canale atto a garantirne la conoscenza da parte di questi ultimi con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Essa può svolgersi anche in modalità telematica attraverso l'uso di apposite piattaforme informatiche.
9. L'Assemblea Straordinaria è valida quando siano presenti i 2/3 (due terzi) dei Soci. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, è indispensabile il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli intervenuti.
10. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano e possono avvenire a scrutinio segreto. È sufficiente che il 10% degli aventi diritto al voto presenti richieda la votazione segreta affinché essa sia predisposta. Per le elezioni degli organi sociali, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Alle votazioni partecipano tutti i Soci presenti fisicamente o tramite delega scritta; ogni Socio può ricevere sino a un massimo di 3 deleghe.
11. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro Consigliere delegato.
12. I verbali e le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono essere accessibili ai Soci che ne richiedano la consultazione.

13. Per le elezioni degli organi sociali devono essere riportati sui verbali Assembleari: numero dei votanti, delle schede valide, nulle e bianche, e i votanti favorevoli, contrari e astenuti.
14. L'Assemblea si dovrà attenere allo Statuto e al Regolamento interno.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, responsabile della gestione ordinaria e straordinaria delle attività in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. È composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 5 (cinque) membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dall'elezione assembleare, convocato e presieduto dal membro più anziano eletto; in questa prima riunione il Consiglio Direttivo elegge al suo interno i propri componenti, in particolare, il Presidente e il Direttore Generale.
4. I membri del Consiglio Direttivo cessano la propria carica per il compimento della durata del mandato, per dimissioni o per revoca da parte dell'Assemblea dei Soci.
5. Un Consigliere può presentare le proprie dimissioni con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che le accoglie o le rifiuta in occasione della riunione dello stesso, provvedendo a informare l'Assemblea della propria decisione. Qualora le dimissioni siano accettate dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea procede all'elezione di un nuovo Consigliere.
6. Fanno parte del Consiglio Direttivo: il Presidente, il Direttore Generale e i Consiglieri. Con la presente modifica statutaria vengono soppresse le figure del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 6 (sei) mesi, anche in modalità telematica. Esso delibera a maggioranza semplice e per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Direttore Generale. Tutti i Soci che ne fanno richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo assume l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di amministrazione della stessa ove non siano espressamente riservati all'Assemblea. A tal fine deve:
 - a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea dei Soci;
 - b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - d) stipulare gli atti, i contratti e i verbali di ogni genere inerenti all'attività sociale;
 - e) deliberare sull'ammissione dei Soci;
 - f) proporre ai Soci la quota associativa annuale;
 - g) adempiere a quanto stabilito dal regolamento interno;
 - h) aprire le candidature per gli organi sociali.
9. Il Consiglio Direttivo può nominare, anche tra soggetti esterni al proprio organo, uno o più Direttori Operativi con il compito di coordinare specifiche aree o settori di attività dell'Associazione. Le modalità, i limiti e la durata dell'incarico sono determinati dallo stesso Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
2. Rappresenta l'unità valoriale dell'Associazione, di cui incarna la visione, i principi fondativi e lo spirito civico originario. In tale veste, assume un ruolo eminentemente politico, di orientamento strategico e di garanzia rispetto alla coerenza tra le attività dell'Associazione e i suoi scopi statutari.
3. Il Presidente esercita la rappresentanza legale dell'Associazione e il potere di firma esclusivamente per gli atti che, in base al presente Statuto, non possono essere validamente sottoscritti dal Direttore Generale, ovvero nei casi in cui il Direttore Generale versi in conflitto di interessi, inclusi gli atti riguardanti direttamente l'eventuale rapporto di lavoro subordinato del Direttore stesso.

4. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Direttore Generale.
6. Nelle votazioni interne al Consiglio Direttivo, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
7. Il Presidente conserva comunque la rappresentanza legale e il potere di firma per gli atti che coinvolgano direttamente la persona del Direttore Generale in situazione di conflitto di interessi.

Art. 10 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è un componente del Consiglio Direttivo eletto al suo interno e ne costituisce il centro operativo ed esecutivo.
 2. Il Direttore Generale assume le funzioni precedentemente attribuite alle figure del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, che vengono soppresse con effetto dalla presente modifica statutaria.
 3. Il Direttore Generale:
 - a) dirige e coordina operativamente l'Associazione, curando l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - b) sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e progettuale dell'Associazione, inclusa la gestione dei conti correnti bancari e postali intestati all'Ente, sulla base delle deleghe conferite dal Consiglio Direttivo;
 - c) cura la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei libri contabili e dei registri obbligatori previsti dalla normativa vigente, nonché dei libri sociali dell'Associazione;
 - d) ha potere di firma e rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ad eccezione degli atti nei quali egli versi in conflitto di interessi;
 - e) predispone e propone il bilancio consuntivo e preventivo, che vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - f) coordina le attività del personale, dei collaboratori e dei volontari;
 - g) cura i rapporti con i partner e i finanziatori in fase di gestione e rendicontazione dei progetti.
- 3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, **la rappresentanza legale dell'Associazione e il potere di firma spettano in via esclusiva al Direttore Generale**, per tutti gli atti ordinari e straordinari di gestione, in coerenza con le attribuzioni di cui al presente articolo.
4. Qualora il Direttore Generale sia anche dipendente dell'Associazione, la rappresentanza legale e il potere di firma restano attribuiti al Presidente per tutti gli atti che riguardino direttamente il rapporto di lavoro subordinato del Direttore stesso, inclusa la sottoscrizione del contratto, la definizione delle condizioni economiche, le modifiche contrattuali, le valutazioni e la cessazione del rapporto.
 5. Il Consiglio Direttivo può, con apposita delibera, modificare, limitare o integrare i poteri del Direttore Generale nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge.
 6. La nomina e la revoca del Direttore Generale sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le eventuali incompatibilità o condizioni di decadenza.

Art. 11 – Gratuità e incompatibilità delle cariche sociali

1. Tutte le cariche associative, compresi i componenti del Consiglio Direttivo, il Direttore Generale e il/i Direttore/i Operativo/i, sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle funzioni associative, secondo i limiti e i criteri definiti da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo. L'esercizio di una carica sociale gratuita non si configura come attività di volontariato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017, in quanto non è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo l'organizzazione dell'ente, bensì in qualità di organo.
2. Non possono ricoprire cariche sociali coloro che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 2382 del Codice Civile e dall'art. 26 del D.lgs. 117/2017.
3. È fatto divieto di ricoprire contemporaneamente le cariche di Presidente e di Direttore Generale dell'Associazione.

4. È ammessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, la possibilità che un componente del Consiglio Direttivo – incluso il Direttore Generale – sia anche lavoratore subordinato dell'Associazione, purché il rapporto di lavoro sia relativo a mansioni distinte, non coincidenti con la carica ricoperta, e non dia luogo a conflitto di interessi. In tal caso, il Presidente mantiene la rappresentanza legale e il potere di firma per tutti gli atti che incidano direttamente sul rapporto di lavoro del componente interessato.

Art. 12 – Libri Sociali

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d) Libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Consiglio;
 - e) Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove costituito, tenuto a cura dello stesso organo.

Titolo III - I Soci

Art. 13 – I Soci

1. Possono diventare Soci di T.T.T. - APS tutte le persone fisiche, mosse da spirito di solidarietà, che condividono le finalità dell'Associazione e che vogliano partecipare alle attività svolte dalla stessa e che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Possono, inoltre, diventare Soci di T.T.T. - APS tutte le persone giuridiche in possesso dei requisiti previsti dalla legge per aderire all'associazione.
2. Non è fatta discriminante di natura patrimoniale, finanziaria, di estrazione sociale, religiosa, razziale, di appartenenza politica, di orientamento sessuale, e di nessuna altra natura in relazione all'ammissione delle persone nell'Associazione.
3. Lo status di Socio non è in nessun modo collegato alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
4. La qualifica di Socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi, né per causa di morte.
5. T.T.T. - APS si avvale delle attività prestate in forma prevalentemente volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, oltre che dei lavoratori dipendenti nella misura stabilita dalla legge.

Art. 14 - Categorie di Soci

1. I Soci si differenziano in:
 - a) Soci ordinari,
 - b) Soci volontari.
2. Sono Soci ordinari coloro che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla vita associativa in forma stabile e continuativa. Sono soci ordinari, a titolo esemplificativo:
 - a) i giovani che prendono parte alla vita associativa in quanto partecipanti a un programma di mobilità internazionale;
 - b) le persone che partecipano alle attività associative in qualità diverse da quella di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017, come ad esempio collaboratori occasionali, professionisti incaricati o membri di organi sociali a titolo gratuito;
3. Sono Soci volontari coloro che prestano la loro attività in modo personale, volontario e gratuito al fine di organizzare le attività e perseguire gli scopi dell'Associazione.
4. Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;
5. Tutti i Soci hanno diritto di essere eletti in seno agli organi sociali, di partecipare attivamente e democraticamente alla vita dell'Associazione, di prendere visione della documentazione inerente alla vita associativa.
6. I Soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono prendere parte alle riunioni dell'Assemblea e alle attività associative, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti in seno agli organi sociali fino al pagamento della stessa.

7. L'anno associativo ha inizio il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 15 - Ammissione dei Soci

1. Chiunque intenda aderire all'Associazione deve farne domanda secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno al Consiglio Direttivo indicando le proprie generalità e dichiarando di condividere gli scopi associativi e di accettare e rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione.
2. L'ammissione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che può accogliere o rigettare la richiesta dell'aspirante socio.
3. L'aspirante socio la cui richiesta venga rigettata dal Consiglio Direttivo può richiedere che l'Assemblea si pronunci sulla mancata ammissione. La decisione dell'Assemblea è insindacabile.

Art. 16 - Perdita della qualifica di Socio

1. La perdita della qualifica di socio può avvenire, oltre che per recesso volontario, per:
 - a) morte;
 - b) mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dal Regolamento interno;
 - c) espulsione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento interno.
2. Nei casi di cui al punto b del precedente comma 1, il Consiglio Direttivo è tenuto a informare la persona dell'avvenuta perdita della qualifica di socio.
3. Il recesso volontario deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede a notificarlo all'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - Provvedimenti disciplinari

1. Nel caso di infrazioni da parte dei Soci delle norme sancite dal presente Statuto, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le sanzioni della sospensione, dell'espulsione o della radiazione in relazione alla gravità dell'infrazione.
2. I soci possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari nei casi in cui:
 - a) non ottemperino alle disposizioni dello Statuto e/o dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b) arrechino danni materiali o danni di immagine all'Associazione;
 - c) tengano in pubblico, durante lo svolgimento di attività associative, una condotta riprovevole o che arrechi molestie ad altri soci;
 - d) promuovano o svolgano, in modo diretto o indiretto, attività contrarie agli scopi e ai valori dell'Associazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono comminati dal Consiglio Direttivo mediante delibera motivata. Nel caso in cui il Socio oggetto di tali provvedimenti disciplinari faccia parte del Consiglio Direttivo, egli dovrà astenersi dal partecipare a qualunque votazione riguardante la sua condotta.
4. I Soci interessati da provvedimento disciplinare potranno presentare ricorso all'Assemblea. In tal caso l'Assemblea è tenuta ad esprimersi a maggioranza assoluta sull'accettazione dello stesso. La decisione dell'Assemblea è insindacabile.
5. I Soci espulsi per aver arrecato danni materiali all'Associazione potranno, previa domanda scritta, essere riammessi a seguito del risarcimento dei danni. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
6. I Soci radiati non possono essere riammessi alla vita associativa.
7. Coloro che perdono lo status di Socio non potranno continuare a frequentare l'Associazione e a partecipare alle sue iniziative.

Art. 18 - Organo di controllo

1. Il Consiglio Direttivo, previa comunicazione all'Assemblea, nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea Generale deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV - Attività Amministrativa

Art. 19 - Dipendenti dell'associazione

1. L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero dei soci.
2. Ove presenti, i dipendenti coadiuvano il Consiglio direttivo nell'attività amministrativa unitamente ai soci volontari.

Titolo V - Parte Finale

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale residuo, dedotte le passività, dovrà essere destinato ad altre associazioni che perseguono i medesimi fini o comunque di pubblica utilità.
3. L'Assemblea che ratifica lo scioglimento, successivamente al parere obbligatorio di cui al comma 1, decide sulla devoluzione del patrimonio, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti tra i soci volontari.
4. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 21 - Modifiche allo Statuto

1. Lo Statuto potrà essere modificato in sede di Assemblea Straordinaria secondo quanto previsto dall'art. 7.

Art. 22 - Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni dell'Associazione saranno altresì applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti del terzo settore laddove applicabili.

Statuto 1 BQ